

Nel procedimento 292/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra

FIRMA E. MERCK, Darmstadt,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS,

domanda vertente sulla validità dell'art. 1, lett. a), dei regolamenti della Commissione 29 settembre 1978, n. 2271 (GU L 275, pag. 28), 31 ottobre 1978, n. 2555 (GU L 307, pag. 32), 30 novembre 1978, n. 2807 (GU L 334, pag. 32), 29 dicembre 1978, n. 3115 (GU L 370, pag. 26), 31 gennaio 1979, n. 181 (GU L 26, pag. 36), 28 febbraio 1979, n. 410 (GU L 50, pag. 28) e 30 marzo 1979, n. 615 (GU L 79, pag. 28), che fissano i tassi delle restituzioni vigenti, a decorrere dal 1° ottobre 1978 e fino al 30 aprile 1979, per lo zucchero e il melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato,

LA CORTE (Seconda Sezione)

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antifatti, le varie fase del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

Gli artt. 9 e 19 dello stesso regolamento prevedono la fissazione di restituzioni alla produzione e all'esportazione.

Così, l'art. 9, n. 4, stabilisce che:

I — Le disposizioni vigenti

A — *Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*

L'art. 1 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1), stabilisce fra l'altro che:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
...	...
c) 17.03	Melassi, ...
d) 17.02 da C a F	Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio); sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di glucosio); succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
...	...

«4. Può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica».

L'art. 19, n. 1, dispone che:

«1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c), la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».

Infine, nell'allegato I del suddetto regolamento figurano, fra l'altro, la «mannite» e la «sorbite», classificate nelle sottovoci nn. 29.04 C II e III della tariffa doganale comune (in prosieguo «TDC», nonché i «prodotti del craking della sorbite», classificati nella sottovoce n. 38.19 T della stessa tariffa. Questi prodotti vengono usati, fra l'altro, in medicina.

B — Restituzioni alla produzione

L'art. 1 del regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1400, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (GU L 170, pag. 9), prevede la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), del surricordato regolamento n. 3330/74 e per gli sciroppi di saccarosio della sottovoce ex 17.02 D II della TDC, che sono prodotti di base usati nella fabbricazione di prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato al regolamento n. 1400/78. In questo allegato figurano, fra l'altro, la mannite e la sorbite.

Perciò, la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica era stata prevista soltanto per gli zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido della voce 17.01 della TDC e per gli sciroppi di saccarosio della sottovoce doganale ex 17.02 D II. Di conseguenza, ad esempio, lo zucchero invertito (che è composto, in sostanza, da glucosio, fruttosio ed acqua) non costituisce uno sciroppo per il quale debbano essere concesse dette restituzioni.

C — Restituzioni all'esportazione

a) L'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2682, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 289, pag. 13), modificato fra l'altro dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1978, n. 707 (GU L 94, pag. 7), dispone che:

«Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso,

delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base...».

Questo regolamento si applica ai prodotti di base menzionati nel suo allegato A o ai prodotti ottenuti mediante trasformazione degli stessi ed esportati sotto forma di merci menzionate negli allegati B e C.

L'allegato «A del regolamento comprende, fra l'altro, le sostanze di cui alla sottovoce doganale ex 17.02 D II, così designate:

«Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti, in peso, allo stato secco, 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)».

L'allegato C comprende, fra l'altro, la mannite e la sorbite.

b) I tassi delle restituzioni all'esportazione per il periodo di cui trattasi, e cioè per il periodo 1° ottobre 1978 - 30 aprile 1979, venivano fissati coi regolamenti della Commissione 29 settembre 1978, n. 2271 (GU L 275, pag. 28), 31 ottobre 1978, n. 2555 (GU L 307, pag. 32), modificato col regolamento 15 novembre 1978, n. 2680 (GU L 322, pag. 20), 30 novembre 1978, n. 2807 (GU L 334, pag. 32), 29 dicembre 1978, n. 3115 (GU L 370, pag. 26), 31 gennaio 1979, n. 181 (GU L 26, pag. 36), modificato col regolamento 21 febbraio 1979, n. 336 (GU L 45, pag. 22), 28 febbraio 1979, n. 410 (GU L 50, pag. 28) e 30 marzo 1979, n. 615 (GU L 79, pag. 28), che fissano i tassi delle restituzioni da applicare allo zucchero e al melasso esportati sotto

forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato. Il 4° punto del preambolo dei suddetti regolamenti rinvia all'art. 4, n. 3, del surricordato regolamento n. 2682/72. L'art. 1 dei regolamenti di cui trattasi ha il seguente tenore:

«I tassi delle restituzioni applicabili . . . ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono fissati come è indicato:

- a) alla tabella I dell'allegato, per ciò che riguarda queste stesse merci, solo nel caso che esse figurino anche nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78;
- b) alla tabella II dell'allegato, per ciò che riguarda le altre merci non considerate in a)».

Tutti gli analoghi regolamenti, per il periodo compreso fra il 1° maggio 1979 e il 30 giugno 1980, hanno conservato identico il testo dell'art. 1 sopra citato. Invece, il regolamento della Commissione 27 giugno 1980, n. 1678, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato (GU L 166, pag. 34), dispone, all'art. 1 (che per il resto è identico all'art. 1 degli altri regolamenti in questione), che i tassi delle restituzioni sono fissati come è indicato

«a) alla tabella I dell'allegato, per ciò che riguarda queste stesse merci, sempre che siano indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78, e che abbiano beneficiato di una restituzione alla produzione».

II — Gli antefatti e il procedimento in sede nazionale

Nel periodo ottobre 1978 - aprile 1979, la ricorrente nella causa principale, società E. Merck, Darmstadt (in prosieguo «la ricorrente»), esportava dalla Repubblica federale di Germania, in vari paesi terzi, mannite (della sottovoce 29.04 C II della TDC) e sorbite (delle sottovoci doganali 29.04 C III b) 2 e 38.19 T I b)).

La ricorrente chiedeva allo Hauptzollamt (ufficio principale delle dogane) di Amburgo-Jonas (in prosieguo «lo Hauptzollamt» il pagamento delle restituzioni vigenti per lo zucchero esportato sotto forma delle merci suddette.

Lo Hauptzollamt basava di volta in volta il calcolo di dette restituzioni sui tassi meno elevati, indicati nella tabella I degli allegati ai regolamenti nn. 2271/78, 2555/78, 2680/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 336/79, 410/79 e 615/79 sopra citati.

Ogni volta, la ricorrente faceva opposizione a questi provvedimenti. Essa assumeva di non aver fruito di alcuna restituzione alla produzione per le merci esportate, perché le autorità doganali tedesche avevano ritenuto che la soluzione di zucchero (zucchero invertito) usata nella fabbricazione dei prodotti esportati non era uno sciroppo di saccarosio che potesse fruire della restituzione ai sensi dell'art. 1 del suddetto regolamento n. 1400/78. La ricorrente sosteneva, quindi, di aver diritto al pagamento delle restituzioni all'esportazione secondo i tassi non ridotti in funzione delle restituzioni alla produzione.

Lo Hauptzollamt insisteva tuttavia nel proprio punto di vista.

L'interessata impugnava allora i provvedimenti dello Hauptzollamt dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Essa sosteneva che il fatto di applicare a lei, che non aveva percepito alcuna restituzione alla produzione per i prodotti esportati, i

medesimi tassi di restituzione (meno elevati) che ai produttori che avevano ottenuto una restituzione alla produzione costituisce un'infrazione del divieto di discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE. Secondo la ricorrente, questa infrazione può essere evitata mediante un'interpretazione realistica dei regolamenti vigenti fino al 30 giugno 1980. Secondo questa interpretazione, i tassi di restituzione che figurano nella tabella I degli allegati ai suddetti regolamenti dovrebbero essere presi in considerazione solo per i prodotti per i quali sia stata effettivamente concessa una restituzione alla produzione. Di conseguenza, alla sue esportazioni dovrebbero applicarsi i tassi di restituzione di cui alla tabella II degli allegati. Il testo delle relative disposizioni è stato adattato, a decorrere dal 1° luglio 1980, a questa interpretazione, che è la sola esatta.

Lo Hauptzollamt ha sostenuto di essere vincolato dai regolamenti di cui trattasi, il cui testo è chiaro e non può essere interpretato nel senso auspicato dalla ricorrente. Decisivo per l'applicazione dei tassi di cui alla tabella I degli allegati ai regolamenti di cui trattasi è solo il fatto che i prodotti esportati siano menzionati negli allegati ai regolamenti n. 3330/74 e n. 1400/78.

Il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 1, lett. a), dei regolamenti della Commissione nn. 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 e 615/79, con riguardo all'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2682/72 nella versione del regolamento del Consiglio n. 707/78, siano invalidi nella parte in cui prescrivono per l'esportazione di mannite e sorbite di cui alle voci 29.04 C II e III e 38.19 T della tariffa doganale comune, per le quali non è stata concessa alcuna

restituzione alla produzione, l'applicazione dei tassi di restituzione all'esportazione secondo la tabella I, anziché secondo la tabella II degli allegati ai suddetti regolamenti che stabiliscono i tassi di restituzione.

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione: quali siano le conseguenze giuridiche dell'invalidità dei suddetti regolamenti.

Nell'ordinanza di rinvio, che è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 novembre 1982, il Finanzgericht osserva fra l'altro che la lettera dei regolamenti vigenti in materia di tassi di restituzione rende impossibile l'applicazione della tabella II degli allegati ai regolamenti stessi.

Tuttavia, il Finanzgericht nutre dubbi per quanto riguarda la validità dell'art. 1, lett. a), di tali regolamenti. L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2682/72 potrebbe aver stabilito l'obbligo della Commissione di applicare, in caso di mancata concessione della restituzione al produttore, i tassi di restituzione all'esportazione (più elevati) fissati nella tabella II degli allegati ai regolamenti. A favore di questa tesi milita l'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1678/80, a norma del quale la tabella I dell'allegato va applicata ai prodotti che sono indicati nell'allegato del regolamento n. 1400/78 e hanno fruito di una restituzione alla produzione. Il giudice a quo osserva che, come i precedenti regolamenti che fissavano i tassi di restituzione, il regolamento n. 1678/80 è basato sul regolamento n. 3330/74 e fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2682/72 ed a quelle del regolamento n. 1400/78. A suo avviso, da ciò si potrebbe concludere che, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di restituzione all'esportazione nel periodo di cui è causa, si sarebbe dovuto accertare se fosse stata effettivamente concessa una restituzione alla produzione.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, sono state depositate osservazioni scritte dalla Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis e dal sig. J. Sack, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 4 maggio 1983, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

III — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Sulla prima questione

La Commissione rileva anzitutto che, secondo le informazioni di cui essa disponeva al momento dell'adozione dei regolamenti di cui trattasi, per la fabbricazione della mannite e della sorbite venivano usati soltanto prodotti di base che davano diritto ad una restituzione alla produzione.

La Commissione ha quindi ritenuto necessario, a fini di chiarezza e di razionalizzazione amministrativa, applicare al prodotto finito considerato un tasso di restituzione all'esportazione ridotto in funzione dell'importo della restituzione alla produzione. Questa semplificazione amministrativa aveva lo scopo di evitare controlli superflui e costosi per accertare se, in ciascun caso, la restituzione alla produzione fosse stata effettivamente concessa.

Soltanto il 12 giugno 1979, a seguito di una lettera della ricorrente, la Commissione è venuta per la prima volta a cono-

scenza del fatto che un'impresa, modificando il processo di fabbricazione, aveva sostituito, per la fabbricazione della mannite e della sorbite, il prodotto di base che dava diritto alla restituzione alla produzione con una soluzione di zucchero invertito.

La Commissione, la cui attenzione era stata richiamata da questo caso isolato sulle nuove realtà economiche e tecniche, aveva allora preso in esame i problemi legislativi connessi alla nuova situazione. Beninteso, essa doveva preliminarmente assicurarsi del fatto che, a livello delle tecniche amministrative, fosse possibile verificare se prodotti di base per i quali non vengono concesse restituzioni alla produzione fossero stati usati per la fabbricazione della mannite e della sorbite. Risolto questo punto, la Commissione aveva, in termini relativamente brevi, adattato la normativa d'attuazione (suddetto regolamento n. 1678/80) alla nuova realtà.

Secondo la Commissione, queste spiegazioni bastano a dimostrare che non è possibile contestare la validità dei regolamenti anteriori.

Inoltre, la Commissione non nega di avere l'obbligo, sul piano giuridico, di adattare, se necessario, la normativa al cambiamento e allo sviluppo delle tecniche, onde adottare norme appropriate e trattare nello stesso modo tutti gli operatori economici interessati. Tuttavia, il fatto di soppesare con cura le ripercussioni inerenti all'evoluzione tecnica ed economica e di far fruire i nuovi metodi di fabbricazione di prestazioni finanziate con fondi pubblici soltanto alla condizione che situazioni siano effettivamente comparabili e che possano aver luogo sufficienti controlli non costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato. Di conseguenza, il preteso trattamento meno favorevole degli esportatori di mannite e di sorbite prodotte con una soluzione di zucchero invertito,

che non dà diritto ad una restituzione alla produzione, non costituisce una discriminazione a danno di talune persone o gruppi, poiché ciascuno è libero di usare il prodotto di base di sua scelta e, conseguentemente, di fruire dei tassi di restituzione non ridotti.

Il principio della parità di trattamento non implica affatto che si debba tener conto immediatamente di nuovi sviluppi, quando non sia ancora dimostrato che ci si trova effettivamente di fronte a situazioni comparabili sotto tutti i punti di vista. Anche qualora ciò fosse dimostrato, la Commissione non avrebbe alcun obbligo di adottare una normativa che si applichi retroattivamente, qualora le norme che disciplinano la materia siano state adottate da poco e risulti difficile controllare dettagliatamente, per il passato, le modalità di un processo di fabbricazione. Ciò vale in particolare qualora l'impresa interessata informi le istituzioni comunitarie del cambiamento della situazione soltanto dopo un periodo relativamente lungo.

La Commissione ritiene perciò che la prima questione formulata dal Finanzgericht di Amburgo debba essere risolta nel seguente modo:

L'esame dell'art. 1, lett. a), dei regolamenti della Commissione nn. 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 e 615/79, che fissano i tassi delle restituzioni vigenti per lo zucchero e per il melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità delle relative disposizioni.

2. Sulla seconda questione

La Commissione ritiene che, di conseguenza, la seconda questione sia priva di oggetto. Tuttavia, la Corte, qualora do-

vesse essere indotta a dichiarare che i regolamenti in questione sono invalidi in ragione del loro carattere incompleto, dovrebbe, conformemente alla sua giurisprudenza, limitarsi a constatare l'incompatibilità col Trattato delle disposizioni controverse. Spetterebbe allora alla Commissione adottare i provvedimenti necessari.

IV — La fase orale del procedimento

La ricorrente nella causa principale, società E. Merck, rappresentata dal sig. G. Reinhardt, capo del servizio fiscale, e dal sig. D. Pütter, capo del servizio dazi doganali e imposte di consumo, e la Commissione, rappresentata dal sig. G. Sack, membro del suo servizio giuridico, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 15 settembre 1983.

La ricorrente nella causa principale ha precisato ch'essa produceva direttamente, fino al 1976, mannite e sorbite partendo da zucchero cristallizzato, che veniva invertito, quindi idrogenato. Tuttavia, per ragioni tecniche ed economiche, dal 1976 essa ha introdotto talune modifiche nel proprio metodo di fabbricazione. In ragione di tali modifiche, essa non produceva più direttamente lo zucchero invertito, ma lo acquistava presso un produttore. Poiché le autorità doganali tedesche avevano rifiutato di pagarle le restituzioni all'esportazione secondo i tassi elevati indicati nella tabella II degli allegati ai regolamenti di cui è causa, la ricorrente nella causa principale si era in seguito associata col produttore di zucchero invertito, allo scopo di fruire di un regime doganale più favorevole. Le due società potevano così ottenere, a partire dal gennaio 1980, le restituzioni alla produzione.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 ottobre 1983.

In diritto

- 1 Con ordinanza 21 ottobre 1982, pervenuta in cancelleria il 16 novembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dell'art. 1, lett. a), dei regolamenti della Commissione 29 settembre 1978, n. 2271 (GU L 275, pag. 28), 31 ottobre 1978, n. 2555 (GU L 307, pag. 32), 30 novembre 1978, n. 2807 (GU L 334, pag. 32), 29 dicembre 1978, n. 3115 (GU L 370, pag. 26), 31 gennaio 1979, n. 181 (GU L 26, pag. 36), 28 febbraio 1979, n. 410 (GU L 50, pag. 28) e 30 marzo 1979, n. 615 (GU L 79, pag. 28), che fissano i tassi delle restituzioni vigenti, a decorrere dal 1° ottobre 1978 e fino al 30 aprile 1979, per lo zucchero e il melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato.
- 2 Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa all'importo delle restituzioni all'esportazione per zucchero esportato sotto forma di mannite, classificata nella sottovoce 29.04 C II della tariffa doganale comune, e di sorbite, classificata nelle sottovoci doganali 29.04 C III e 38.19 T. Per le sue esportazioni, effettuate nel periodo ottobre 1978 — aprile 1979, la ricorrente nella causa principale, società E. Merck, di Darmstadt, otteneva soltanto restituzioni calcolate in base ai tassi ridotti indicati nella tabella I degli allegati ai regolamenti suddetti. Dinanzi al Finanzgericht di Amburgo essa faceva valere che detti tassi dovevano applicarsi soltanto alle merci che avessero già fruito di restituzioni alla produzione. Poiché le merci considerate non avevano fruito di tali restituzioni, essa pretendeva che le restituzioni all'esportazione le venissero versate ai tassi non ridotti di cui alla tabella II dei suddetti allegati.
- 3 Risulta dal fascicolo e dalle informazioni complementari fornite dalla società ricorrente nella causa principale durante la fase orale del procedimento dinanzi alla Corte che, fino al 1976, essa ha prodotto mannite e sorbite in base a zucchero cristallizzato, che veniva invertito, indi idrogenato, cioè sottoposto ad operazioni che si svolgevano tutte nel suo stabilimento. La ricorrente otteneva allora, per tale fabbricazione, restituzioni alla produzione e restituzioni ridotte all'esportazione.
- 4 Tuttavia, a partire dal 1976, la società introduceva, per ragioni tecniche ed economiche, delle modifiche nel suo metodo di fabbricazione. In ragione di

tali modifiche, essa cessava di invertire direttamente lo zucchero e acquistava zucchero invertito presso un altro produttore comunitario. A prescindere da tali cambiamenti, il processo produttivo rimaneva, in via di principio, lo stesso, ma la società non riusciva più ad ottenere restituzioni alla produzione.

- 5 Partendo dall'ipotesi che la concessione, da parte delle autorità tedesche, di restituzioni all'esportazione secondo tassi ridotti sia fondata su una corretta interpretazione dei regolamenti di cui è causa, il Finanzgericht di Amburgo ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte le seguenti questioni:

«1. Se gli artt. 1, lett. a) dei regolamenti della Commissione nn. 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 e 615/79, con riguardo all'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2682/72 nella versione del regolamento del Consiglio n. 707/78, siano invalidi nella parte in cui prescrivono per l'esportazione di mannite e sorbite di cui alle voci 29.04 C II e III e 38.19 T della tariffa doganale comune, per le quali non è stata concessa alcuna restituzione alla produzione, l'applicazione dei tassi di restituzione all'esportazione secondo la tabella I, anziché secondo la tabella II degli allegati ai suddetti regolamenti che stabiliscono i tassi di restituzione.

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione: quali siano le conseguenze giuridiche dell'invalidità dei suddetti regolamenti».

- 6 Per risolvere la prima questione si deve esaminare la normativa comunitaria relativa alle restituzioni alla produzione ed all'esportazione nel settore della zucchero.

- 7 L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1), modificato in particolare dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1978, n. 705 (GU L 94, pag. 1), contiene un elenco dei vari prodotti disciplinati dallo stesso regolamento. Gli artt. 9 e 19 di questo prevedono la fissazione di restituzioni alla produzione e, rispettivamente, all'esportazione; queste ultime sono contemplate fra l'altro per taluni prodotti di cui all'art. 1, n. 1, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento. Questo allegato comprende, fra l'altro, la mannite e la sorbite.

- 8 L'art. 1 del regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1400, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (GU L 170, pag. 9), stabilisce che è accordata una restituzione alla produzione per taluni «prodotti di base» contemplati dall'art. 1, n. 1, del suddetto regolamento n. 3330/74, che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato al regolamento n. 1400/78, comprendente, fra l'altro, la mannite e la sorbite. Da queste disposizioni risulta tuttavia che lo zucchero invertito non costituisce un siffatto «prodotto di base», che dia diritto alle restituzioni in questione.
- 9 Quanto alle restituzioni all'esportazione, l'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2682, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 289, pag. 13), modificato fra l'altro dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1978, n. 707 (GU L 94, pag. 7), dispone quanto segue:

«Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base . . .»

Questo regolamento si applica fra l'altro ai prodotti di base menzionati nel suo allegato A ed esportati sotto forma di merci menzionate nell'allegato C. L'allegato A del regolamento comprende fra l'altro taluni sciroppi di zucchero, ivi compreso lo zucchero invertito. L'allegato C comprende fra l'altro la mannite e la sorbite.

- 10 Per il periodo di cui trattasi, e cioè per quello che va dal 1° ottobre 1978 al 30 aprile 1979, la Commissione fissava i tassi delle restituzioni all'esportazione mediante i regolamenti di cui è causa, i quali, nel quarto punto del preambolo, rinviavano ogni volta all'art. 4, n. 3, sopra citato, del regolamento n. 2682/72 e, all'art. 1, dispongono quanto segue:

«I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1978, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono fissati come è indicato:

a) alla tabella I dell'allegato, per ciò che riguarda queste stesse merci, solo nel caso che esse figurino anche nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78,

e

b) alla tabella II dell'allegato, per ciò che riguarda le altre merci non considerate in a)».

- 11 La stessa formula è stata usata nei regolamenti che fissano i tassi per il periodo compreso fra il 1° maggio 1979 e il 30 giugno 1980. Invece, a partire dal regolamento della Commissione 27 giugno 1980, n. 1678, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato (GU L 166, pag. 34), i tassi vengono fissati come indicato nella tabella I dell'allegato per ciò che riguarda queste stesse merci, «sempre che siano indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78, e che abbiano beneficiato di una restituzione alla produzione».
- 12 Certamente, come è stato rilevato dal Finanzgericht, se ci si riferisce alla lettera dei regolamenti litigiosi, in relazione al solo allegato del regolamento n. 1400/78, le restituzioni all'esportazione per la mannite e la sorbite dovrebbero comunque, per il periodo in questione, essere concesse ai tassi ridotti previsti nella tabella I degli allegati ai regolamenti di cui è causa. Tuttavia, come la Corte ha sottolineato nella sua giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
- 13 Le restituzioni all'esportazione, nei paesi terzi, di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, ma fabbricate con prodotti agricoli di origine comunitaria, hanno lo scopo di compensare, per l'industria trasformatrice della Comunità, i costi di produzione derivanti dal fatto che il livello dei prezzi agri-

coli è più elevato nella Comunità che sul mercato mondiale. La concessione di dette restituzioni mira quindi a garantire la parità delle condizioni di concorrenza fra l'industria comunitaria e le industrie dei paesi terzi che si riforniscono di prodotti agricoli sul mercato mondiale.

- 14 Per stabilire una siffatta parità di concorrenza, si deve tuttavia evitare una eccessiva compensazione connessa al fatto che le restituzioni all'esportazione possono venire ad aggiungersi ad altri provvedimenti di aiuto di cui fruisca l'industria comunitaria in questione, in particolare sotto la forma di restituzioni alla produzione. A tale scopo, il succitato art. 4, n. 3, del regolamento n. 2682/72 stabilisce che, per la fissazione del tasso della restituzione all'esportazione, si tiene conto, eventualmente, delle restituzioni alla produzione di cui fruiscono i prodotti di base utilizzati.
- 15 È per l'appunto al fine di ottenere questo equilibrio, voluto dai regolamenti del Consiglio, che la Commissione ha previsto, nei regolamenti di cui è causa, due tabelle di tassi, l'una per le merci che possano beneficiare delle restituzioni alla produzione e l'altra per le merci per le quali non esista tale possibilità. In effetti tutti questi regolamenti rinviano espressamente, nel preambolo, all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2682/72, ed il loro art. 1 stabilisce ogni volta, per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento n. 1400/78 — i quali possono, di conseguenza, se del caso, beneficiare della restituzioni alla produzione — la concessione di una restituzione all'esportazione ridotta. Per tutti gli altri prodotti è prevista, invece, la concessione di una restituzione all'esportazione non ridotta.
- 16 Nelle osservazioni da essa sottoposte alla Corte, la Commissione ha spiegato che, secondo le informazioni di cui disponeva al momento dell'adozione delle norme in questione, per la fabbricazione di mannite e di sorbite venivano usati soltanto prodotti di base che davano diritto ad una restituzione alla produzione. Facendo riferimento, nell'art. 1 dei regolamenti di cui è causa, all'allegato del regolamento n. 1400/78, essa non aveva quindi affatto inteso ridurre le restituzioni all'esportazione per merci che non davano diritto ad una restituzione alla produzione. Essa aveva unicamente voluto, per motivi di semplificazione amministrativa, evitare controlli superflui e costosi onde accertare se, in ciascun caso, il produttore avesse effettivamente eserci-

tato tale diritto. Quando, nel giugno 1979, la società Merck l'aveva informata che essa produceva mannite e sorbite in base ad una sostanza che non dava diritto a restituzione alla produzione, la Commissione aveva adeguato, il più rapidamente possibile, la propria normativa alle realtà nuove, adottando il suddetto regolamento n. 1678/80.

- 17 Stando così le cose, e al fine di dare alle disposizioni di cui trattasi un effetto utile in conformità agli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria di cui esse fanno parte, tali disposizioni vanno interpretate nel senso ch'esse prevedono la concessione di restituzioni all'esportazione secondo un tasso non ridotto per merci che soddisfino le condizioni da esse espressamente stabilite, ma la cui fabbricazione non dà diritto ad una restituzione alla produzione ai sensi del suddetto regolamento n. 1400/78.
- 18 Tenuto conto di tale interpretazione delle disposizioni controverse, le questioni relative alla loro validità sono divenute prive di oggetto.
- 19 Le questioni formulate dal Finanzgericht di Amburgo vanno quindi risolte affermando che l'art. 1 dei regolamenti della Commissione nn. 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 e 615/79 dev'essere interpretato nel senso ch'esso prevede, per le esportazioni di mannite e di sorbite delle voci 29.04 C II e III e 38.19 T della tariffa doganale comune, che soddisfino le condizioni espressamente stabilite dalle suddette norme, ma per le quali non può essere concessa alcuna restituzione alla produzione, l'applicazione dei tassi di restituzioni all'esportazione di cui alla tabella II degli allegati ai suddetti regolamenti, e che l'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei suddetti regolamenti, così interpretati.

Sulle spese

- 20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 21 ottobre 1982,

dichiara:

- 1° L'art. 1 dei regolamenti della Commissione nn. 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 e 615/79 dev'essere interpretato nel senso ch'esso prevede, per le esportazioni di mannite e di sorbite delle voci 29.04 C II e III e 38.19 T della tariffa doganale comune, che soddisfino le condizioni espressamente stabilite dalle suddette norme, ma per le quali non può essere concessa alcuna restituzione alla produzione, l'applicazione dei tassi di restituzione all'esportazione di cui alla tabella II degli allegati ai suddetti regolamenti.

- 2° L'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei suddetti regolamenti, così interpretati.

Bahlmann

Pescatore

Due

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 novembre 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Seconda Sezione

K. Bahlmann